

Rapporto di maggioranza

numero

6296 R1

data

14 dicembre 2010

Dipartimento

CANCELLERIA DELLO STATO

Concerne

della Commissione della legislazione

- **sull'iniziativa popolare generica 17 settembre 2007 "Per una legge sulla trasparenza dello Stato"**
- **sull'iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata nella forma generica dall'ex deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari "Per una legge sull'informazione"**

(v. messaggio 10 novembre 2009 n. 6296)

1. INTRODUZIONE

La necessità di una Legge sull'informazione e la trasparenza deriva anzitutto dai mutati rapporti tra vertice e base nella società civile moderna, e dall'esigenza sempre più sentita da parte delle cittadine e dei cittadini, oltre che dai mass media, di poter accedere alle informazioni relative alle attività dello Stato. La richiesta è quella di introdurre il principio della trasparenza.

È ben vero che con la moderna informatica su Internet si può accedere a una grande quantità di documenti, per avere i quali in passato occorrevano tempi lunghi già per la ricerca del materiale, per la loro fotocopiatura e quant'altro. Il dispendio di tempo e denaro era elevato, qualche volta di certo sproporzionato a quanto poi si otteneva, senza dimenticare che le informazioni arrivavano con grande ritardo, disattendendo la necessità della tempestività.

Come sottolineato dal messaggio, sicuramente con la diffusione delle reti elettroniche di comunicazione (Internet e simili), l'informazione attiva - limitata in passato a qualche scarno comunicato stampa - ha assunto oggi una dimensione sempre maggiore e consente al cittadino di essere orientato quasi quotidianamente sugli oggetti più importanti dell'attività dello Stato; ma questa informazione interviene d'ufficio ed è pertanto decisa unilateralmente dall'autorità, che ne determina i contenuti e la densità e che dispone a tal riguardo di una completa libertà di scelta¹.

Anche se il servizio reso possibile grazie alle reti informatiche è molto efficiente, non è ancora sufficiente a garantire il principio della trasparenza.

¹ SIMONE FÜZESEY, Le devoir d'informer des autorités: l'autre face de la transparence administrative, in Alexandre Flückiger [ed.], La mise en œuvre du principe de transparence dans l'administration, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 81 segg., 89.

Sul tema in oggetto va anche ricordato che già alla fine degli anni Ottanta vi sono stati una serie di atti parlamentari volti a promuovere e garantire una migliore informazione fra il cittadino e l'amministrazione pubblica².

Le prime iniziative erano state bocciate dal Parlamento, che aveva privilegiato il principio della discrezione che in sostanza si traduceva in segretezza. Dominante era ancora la non sempre giustificata, ma approvata dalla maggioranza del paese politico e sostanzialmente anche reale, difesa del principio della segretezza, oggi considerata superata.

L'iniziativa parlamentare generica dell'ex deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari era stata invece accolta dal Gran Consiglio nel suo principio anche se in seguito non è stata elaborata dal Governo in ossequio all'art. 98 cpv. 2 lett. a e cpv. 5 LGC/CdS. Le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a sospendere la presentazione del progetto di legge sono state illustrate nella risposta all'interrogazione n. 219.07 del deputato Filippo Gianoni.

In seguito a questa interrogazione parlamentare e preso atto della domanda d'iniziativa popolare "*per una legge sulla trasparenza dello Stato*" del 17 settembre 2007, il Governo ha costituito un gruppo di lavoro e presentato il progetto di messaggio e di legge sull'informazione (ris. gov. 5548 del 6 novembre 2007)³.

Le firme raccolte dall'iniziativa sono state ben 9301. Questo dimostra anche l'interesse della cittadinanza rispetto al tema.

In data 10 novembre 2009 è stato licenziato il messaggio n. 6296 "Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)".

La Commissione della Legislazione ha costituito una sottocommissione che ha affrontato il problema prima di coinvolgere il plenum della Legislativa.

1.1. La situazione in Svizzera e in altri Paesi

È opportuno ricordare che il principio della trasparenza è riconosciuto e codificato in molti paesi, fra i quali spicca la Svezia che già ne aveva una quasi 250 anni or sono. Apripista in questo settore sono stati anche gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

A livello continentale, la tendenza generale a favore del principio di trasparenza è anche confermata dalla Convenzione n. 205 STE del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti pubblici conclusa a Tromsø il 18 giugno 2009, aperta alla firma degli Stati membri, tra cui la Svizzera. Allo stato attuale essa è stata firmata da 13 paesi e ratificata da 3. Questa normativa - al pari della Convenzione n. 108 STE (entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1998), che funge da normativa di riferimento per le leggi svizzere sulla protezione dei dati - è il primo strumento giuridico internazionale vincolante a riconoscere il diritto generale di accesso ai documenti pubblici detenuti dalle autorità. Grazie a questa base comune di norme minime, derivanti dalle esperienze e dalle pratiche molto diverse dei 47 Stati membri, la Convenzione costituisce una base comune per le legislazioni nazionali, perché possano eventualmente anche prevedere un accesso più esteso ai documenti ufficiali.

² Iniziativa *Dario Robbiani* del 26 ottobre 1986, accolta dal Gran Consiglio nel suo principio il 23 aprile 1990, ma alla quale il Consiglio di Stato non diede formalmente seguito; iniziativa *Carla Agustoni/Cristiana Storelli* del 24 ottobre 1988, respinta dal Gran Consiglio l'11 dicembre 1989.

³ Questo gruppo di lavoro era composto del cancelliere dello Stato *Giampiero Gianella*, del consulente giuridico del Consiglio di Stato *Guido Corti*, dell'incaricato cantonale della protezione dei dati e consulente giuridico del Gran Consiglio *Michele Albertini*, del capostaff della Divisione della giustizia *Francesco Catenazzi*, del collaboratore di direzione del DI *Saverio Snider*, della collaboratrice personale del direttore del DT *Ilaria Bignasci* e del capoufficio segreteria del Consiglio di Stato *Carmelo Mazza*.

La Confederazione svizzera ha legiferato in materia alla fine del 2004 con una normativa che è entrata in vigore a metà del 2006. La Legge federale sul principio di trasparenza tuttavia regola solo l'informazione passiva, detta anche su domanda. Essa non si applica né al Consiglio Federale quale autorità collegiale, né all'Assemblea Federale e quindi alle due Camere. Tuttavia molte regole introdotte dalla Confederazione sono interessanti e hanno in parte influenzato la nuova Legge cantonale.

Il primo Cantone in Svizzera a introdurre una legge sulla trasparenza è stato Berna, nel mese di novembre del 1993. Poi via via sono giunti ad avere una Legge sulla Trasparenza i Cantoni di Appenzello Esterno e, in tempi più recenti, Soletta, Ginevra, Vaud, Giura, Neuchâtel, Argovia, Uri, Zurigo, Svitto, Vallese, Friburgo e Basilea-Città. Mentre Soletta, Svitto, Zurigo, Ginevra, Vaud, Neuchâtel e Basilea Città hanno disciplinato in una legge unica anche la protezione dei dati, Argovia e Vallese vi hanno inserito, in più, anche l'archiviazione. Oltre a quella ticinese, sono in gestazione leggi a Basilea Campagna, nonché San Gallo.

1.2. I lavori commissionali

Nell'affrontare la nuova proposta di legge, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere a delle audizioni con i diversi attori interessati.

Sono stati sentiti il presidente del Consiglio di Stato Luigi Pedrazzini, i consiglieri di Stato Laura Sadis e Gabriele Gendotti, il cancelliere dello Stato Giampiero Gianella. I giuristi Guido Corti e Michele Albertini hanno collaborato con la Commissione nell'individuare e nel redigere soluzioni ritenute migliori.

Sono pure stati sentiti in Commissione gli iniziativaisti Alberto Siccardi e Giorgio Ghiringhelli.

La discussione è stata aperta e costruttiva. L'interesse di tutti ed obiettivo della Commissione è quello di giungere alla presentazione di una legge che raccolga il consenso degli attori interessati.

1.3. L'audizione degli iniziativaisti

Gli iniziativaisti durante l'audizione hanno voluto dichiarare la propria soddisfazione per alcune scelte effettuate nella Legge, in particolare:

- la possibilità che in qualche caso l'interesse pubblico possa prevalere su quello privato (art. 10 cpv. 1);
- il fatto che il campo d'applicazione della normativa sia decisamente ampio come auspicato dall'iniziativa (art. 2);
- la gratuità dell'attività dello Stato impegnato nell'opera di dare risposta ai cittadini.

Altri elementi destano invece la preoccupazione degli iniziativaisti:

- per quanto concerne il "diritto di accesso", i documenti che meritano l'esclusione dovrebbero essere definiti nella Legge stessa;
- per la nozione di "documento ufficiale", richiedono che nella Legge siano precisate le tipologie di documenti ufficiali, ma altresì venga detto chiaramente che la distinta non è esaustiva, ma solo esemplificativa;
- nel "diritto di accesso", considerano mal posta la riserva del diritto d'autore;

- la "domanda di accesso" secondo il progetto del Governo deve essere formulata per iscritto: la trovano un'esigenza eccessivamente formale;
- con la norma transitoria si rende impossibile l'accesso a documenti e informazioni confezionati o ricevuti da una autorità prima dell'entrata in vigore della legge.

2. DISCUSSIONE SULLE SINGOLE MODIFICHE

• Esclusione del diritto di accesso

I verbali di organi che deliberano a porte chiuse, secondo la proposta del Consiglio di Stato, non sono accessibili (art. 4 cpv. 1) e questo a tutela della segretezza delle loro sedute e della libera formazione della volontà in seno al gremio.

Secondo il messaggio del Consiglio di Stato i verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse⁴ sono indubbiamente documenti ufficiali ai sensi della legge, poiché racchiudono informazioni che vengono elaborate o che sono in possesso di un'autorità e che concernono l'adempimento di compiti pubblici⁵. Il gruppo di lavoro e il Consiglio di Stato li hanno però esclusi *in limine* dal novero dei documenti accessibili (art. 4 cpv. 1) e questo a tutela della segretezza delle loro sedute e della libera formazione della volontà in seno al gremio⁶: questa soluzione - sorretta da motivi preminenti d'interesse pubblico - è stata scelta ad esempio anche dal Canton Argovia e dal Canton Giura (art. 7 lett. a della legge del 24 ottobre 2006, art. 15 della legge del 4 dicembre 2002)⁷.

Questo è un punto critico sollevato dagli iniziativaisti ed è stato oggetto di discussione in commissione.

Se da una parte, con quanto proposto dal Consiglio di Stato, non potranno essere consultati un numero importante di documenti ufficiali, dall'altra parte sono comprensibili le ragioni che hanno portato il Consiglio di Stato a escludere l'accesso a questi documenti.

La Commissione per quanto riguarda l'accessibilità ai verbali delle autorità che siedono a porte chiuse propone di non escluderla di principio tramite la legge sulla trasparenza, ma di demandare la questione alle leggi speciali. L'argomento dell'eventuale accesso ai verbali e delle sue modalità merita sicuramente un approfondimento che deve appunto avvenire nell'ambito delle leggi speciali.

La questione dell'accesso ai documenti di organi che deliberano a porte chiuse non verrebbe pertanto risolta nella LIT anche perché le diverse autorità hanno esigenze diverse per quanto riguarda la confidenzialità, la collegialità e la pubblicità. Secondo la proposta della Commissione la questione verrebbe demandata alle leggi speciali con il compito di precisare se determinate informazioni, come i verbali delle commissioni, oppure quelli dei municipi, saranno accessibili e con quali modalità. La Commissione è convinta che il problema va approfondito, caso per caso, nell'ambito delle leggi speciali.

Occorrerà valutare per le singole autorità se essere più aperti o più riservati.

⁴Ciò vale segnatamente per le Commissioni parlamentari, per i Municipi e per il Consiglio di Stato, con la riserva dei casi previsti dalla legge (art. 54 LGC/CdS, 92 LOC e 14 cpv. 1 e 2 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione del 26 aprile 2001). È peraltro notorio che le deliberazioni del Governo non sono verbalizzate e che le sue decisioni vengono semplicemente consegnate a protocollo (art. 19 del citato regolamento del 26 aprile 2001).

⁵ *Infra*, n. 1 all'art. 8.

⁶ Cfr. GUIDO CORTI, *Autorità esecutiva e pubblicità delle sedute*, RDAT II-1991 pag. 357 segg., 360 segg.

⁷ L'art. 15 cpv. 6 della legge vallesana conferisce al Gran Consiglio e ai legislativi comunali e patriziali la facoltà di dichiarare non accessibili i verbali delle loro commissioni.

In questo senso la Commissione propone di stralciare l'art. 4 cpv. 1 LIT («I verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse non sono accessibili»), inoltrando una riserva all'art. 3 cpv. 3 lett. b). L'art. 3 cpv. 3 è quindi riformulato come segue:

Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che:

- a) dichiarano segrete determinate informazioni, o*
- b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni, in particolare ai verbali e alle registrazioni di autorità e organi che deliberano a porte chiuse.*

In sostanza, per poter eventualmente rendere accessibili i verbali delle Commissioni del Gran Consiglio, occorrerebbe modificare la legge sul Gran Consiglio, e ciò implicherebbe naturalmente una discussione di principio in proposito. Per rendere accessibili i verbali dei Municipi occorrerebbe una modifica della LOC.

- **Definizione di documento ufficiale**

In riferimento alla **definizione di documento ufficiale (combinati art. 4 e 8)**, si propone di mantenere una norma generale nella LIT, delegando al Consiglio di Stato la competenza di definire le tipologie (che del resto sono già esplicitate nel messaggio). La Commissione ha comunque preferito precisare i limiti del margine di manovra del Consiglio di Stato, vincolando l'esclusione del diritto di accesso all'esistenza di interessi pubblici o privati preponderanti (es. cartelle sanitarie), e comunque a singole categorie di dati (es. valutazioni scolastiche).

Con la **nuova formulazione dell'art. 4** «*Mediante regolamento il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso singole categorie di documenti ufficiali, se ciò è dettato da un interesse pubblico o privato preponderante*» si risponde anche alle preoccupazioni degli iniziativaisti. In modo particolare viene meglio specificato che il Consiglio di Stato ha l'obbligo di fare una ponderazione degli interessi e a inserire nel regolamento la lista dei documenti esclusi.

- **Autorità giudiziarie**

Considerata la valenza in particolare dei nuovi codici di procedura federali (CPP e CPC), che regolano puntualmente determinati aspetti, proponiamo un adeguamento all'**art. 6 concernente le autorità giudiziarie** (introduzione di una riserva a favore delle leggi speciali).

- **Diritto di accesso**

L'attuale art. 9 cpv. 2 disciplina due argomenti - consultare documenti e ottenerne copia da un lato, riserva della legislazione in materia di diritti d'autore dall'altro - che la Commissione ritiene più opportuno scindere, precisandoli, in due distinti capoversi.

Il primo periodo dell'art. 9 cpv. 2 stabilisce che la persona interessata «*può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia*»; il messaggio, precisando questo concetto, stabilisce inoltre che «*le copie richieste possono anche essere trasmesse alla persona interessata - su richiesta - al suo domicilio, risp. alla sua sede, o ancora in altro luogo di sua scelta*» (messaggio, commento all'art. 9 cpv. 2 del disegno). La Commissione ritiene opportuno aggiungere nel testo di legge il principio del diritto all'invio di documenti, (chiesto anche dagli iniziativaisti), con una riserva, in linea con la prassi usuale: tale diritto è riconosciuto purché ciò non causi un onere amministrativo sproporzionato e la persona

interessata ne assuma i costi. Per converso ciò non implica un obbligo per le autorità di fatturare spese semplici, nel senso che essa rimane libera di inviare un singolo documento anche senza percepire spese. Si precisa infine che l'invio non deve avvenire per forza al domicilio della persona interessata, bensì all'indirizzo da lei indicato (che potrebbe anche non coincidere con il suo domicilio). La nuova formulazione dell'**art. 9 cpv. 2** è quindi la seguente:

²Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi.

Il Consiglio di Stato nel messaggio specifica l'interpretazione dell'art. 9 cpv. 2 e 3 sul tema del diritto d'autore: «*La consultazione di documenti ufficiali secondo l'art. 9 cpv. 2 riserva la legislazione in materia di diritti d'autore, a condizione beninteso che tali documenti rientrino nel campo d'applicazione di questa legislazione. Ora, fra i documenti che non soggiacciono alla protezione del diritto d'autore vanno annoverati le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali come le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni (art. 5 LDA), come pure le opere di diverso contenuto che non presentano un carattere originale (art. 2 cpv. 1 LDA)⁸.*

Detto questo, giova poi precisare che la riserva dell'art. 9 cpv. 2 seconda frase non esclude affatto l'accesso a documenti ufficiali protetti dal diritto d'autore ed in particolare la possibilità di ottenerne copia. La riserva istituita dalla legge riguarda invece l'utilizzazione di questi documenti da parte del beneficiario, poiché l'art. 10 LDA stabilisce in modo chiaro ed univoco che l'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando ed in qual misura la sua opera sarà utilizzata (cpv. 1) e segnatamente quello di allestire esemplari dell'opera (stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati), di offrirli al pubblico, di alienarli o di metterli altrimenti in circolazione (cpv. 2 lett. a-b). Ciò significa, in buona sostanza, che il richiedente deve ottenere il consenso dell'autore o dell'autrice (o dell'avente diritto dell'autore o dell'autrice) per allestire una nuova copia del documento, per metterlo in circolazione o per diffonderlo in altro modo; riservata rimane comunque la possibilità - giusta l'art. 25 LDA - di citare una parte del documento, indicando la fonte⁹».

La Commissione ritiene esaustiva la spiegazione del Consiglio di Stato, ma per evitare problemi d'interpretazione propone una nuova formulazione, con un nuovo **art. 9 cpv. 3**, precisando che la legislazione sulla proprietà intellettuale (riferimento ampliato rispetto alla legislazione sul diritto d'autore) concerne solo l'utilizzazione e non anche la consultazione dei documenti:

³L'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale.

L'art. 9 cpv. 3 del disegno viene riposizionato, senza modifiche, divenendo il nuovo art. 9 cpv. 4.

- **Eccezioni al diritto di accesso**

Secondo la Commissione la lett. a) dell'**art. 10**, così come formulata, può far supporre che siano esclusi dall'accesso i documenti che potrebbero influenzare la formazione della pubblica opinione, mentre in realtà si tratta dell'opinione dell'autorità.

⁸ PASCAL MAHON/OLIVIER GONIN, n. 49 segg. e 53 segg. all'art. 6.

⁹ PASCAL MAHON/OLIVIER GONIN, n. 55 e 56 all'art. 6; cfr. inoltre DTF 131 III 480 segg.

In questo senso viene proposta una **correzione della lett. a)**: «*influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità*».

Per limitare maggiormente il margine di apprezzamento in caso di restrizione del diritto di accesso, di cui all'art. 10 cpv. 2, è stato esplicitato a livello di legge quanto già prevede il messaggio. L'accesso può essere negato per motivi di carico di lavoro quando la domanda non può essere oggettivamente trattata (e quindi decisa) anche dopo proroga del termine di cui all'art. 15 cpv. 2 (ossia entro complessivi 30 giorni circa) oppure ancora più a lungo in caso di dati personali o questioni giuridiche da chiarire. È in ogni caso ribadito che l'applicazione della LIT in un caso specifico non deve pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria (compito legale), che ha ovviamente la priorità. Ne consegue una nuova formulazione per l'**art. 10 cpv. 2**:

²*L'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria.*

- **Domanda di accesso**

In merito all'**art. 13 cpv. 1**, la Commissione ritiene che il principio della **domanda scritta** vada mantenuto (pur senza formalismi, come indicato nel messaggio): in casi chiari e semplici, in particolare dove il documento è facilmente e rapidamente reperibile e il suo accesso non richiede approfondimenti, la domanda può essere presentata anche oralmente. Di conseguenza, con l'aggiunta della specifica "di regola" si risponde all'esigenza avvertita in sottocommissione. Inoltre come anche specificato dal messaggio governativo a pag. 32 la domanda deve di regola essere presentata in forma scritta «*con possibilità di far capo comunque anche al fax o alla posta elettronica*». Va però anche ribadito, nel contesto, il principio che domande presentate in questa forma devono in ogni caso essere intelligibili.

- **Diritto di essere consultati**

L'art. 14 sancisce e ribadisce nell'ambito della legge sulla trasparenza le garanzie processuali generali ed in particolare il diritto delle parti di essere sentite già previsto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. Come specificato nel messaggio «*per non compromettere gli obiettivi della trasparenza dello Stato e dell'amministrazione, l'autorità responsabile può pertanto rinunciare alla consultazione se l'identificazione delle persone interessate provoca laboriose ricerche e oneri eccessivi oppure, come logico, se queste persone si sono rese obiettivamente irreperibili*». La Commissione ritiene di inserire esplicitamente, questo aspetto: la consultazione della persona interessata può non avvenire se la reperibilità causa oneri amministrativi eccessivi (es. identificazione della persona estremamente difficile e onerosa; persona che obiettivamente si rende irreperibile). In questo senso la commissione propone **una nuova formulazione dell'art. 14 cpv. 1**:

¹*Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni.*

- **Mediazione**

La Commissione della legislazione ritiene importante il ruolo che potrà avere la Commissione di mediazione per facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, per cui propone alcune puntuali modifiche del disegno per renderla più efficace.

Anzitutto si enuncia a livello di legge lo scopo della procedura di mediazione, con l'aggiunta di una **nuova prima frase all'art. 17 cpv. 1**:

¹Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente di tre membri e tre supplenti.

L'**art. 18** viene parzialmente riformulato. La Commissione della legislazione ritiene importante rafforzare al massimo le misure per una soluzione rapida e possibilmente informale delle controversie. Una di queste è quella di rendere obbligatoria la partecipazione dell'autorità responsabile alla procedura di mediazione, se quest'ultima è ovviamente chiesta dalle persone ai sensi dell'art. 18 cpv. 2. L'autorità non può quindi sottrarsi alla procedura, rifiutando di parteciparvi. La formulazione proposta consente, anche secondo l'esperienza della Confederazione (che però prevede una procedura di mediazione obbligatoria per tutti), di risolvere potenziali conflitti prima dell'avvio di una procedura amministrativa formale con ovvii benefici per le parti coinvolte. Il tenore del nuovo **art. 18 cpv. 4** è quindi il seguente:

⁴L'autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione.

Visto che la procedura di mediazione inizia con l'introduzione di una domanda scritta, alla Commissione della legislazione pare opportuno - per una sorta di parallelismo delle forme - introdurre il principio della comunicazione scritta obbligatoria dell'avvenuta conclusione della medesima, favorendo peraltro anche l'informazione dei terzi consultati. Questa la nuova versione dell'**art. 18 cpv. 5**:

⁵La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l'avvenuta conclusione della procedura di mediazione.

Il nuovo **art. 18 cpv. 6**, che coincide sostanzialmente con il cpv. 5 del disegno governativo, conferma la pura formalità in caso di successo della mediazione:

⁶Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli.

Il cpv. 5 del disegno viene modificato introducendo il principio della comunicazione scritta motivata per favorire la comprensione dei punti (ancora) litigiosi, con la possibilità per l'autorità responsabile di ripensarci prima di emanare una decisione formale. Contestualmente è stato modificato il termine (oggettivamente impraticabile) di 20 giorni dalla ricezione della domanda (troppo breve), con un termine di 10 giorni dalla conclusione della procedura. Il nuovo **art. 18 cpv. 7** è pertanto il seguente:

⁷Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all'attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.

- **Decisione**

Il termine per la presa di posizione dell'autorità responsabile stabilito all'**art. 19 cpv. 2** è stato aumentato e uniformato (10 giorni invece di 5); ora la normativa contiene solo due tipi di termini: 10 giorni e 15 giorni a seconda dei casi esplicitamente indicati. Il termine per un'eventuale impugnazione al TRAM dipenderà dalla soluzione generale adottata in sede di revisione della LPAm. Secondo il diritto vigente (art. 46 LPAm, in virtù del rinvio di cui all'art. 20 cpv. 3 LIT) trattasi di 15 giorni.

- **Gestione**

L'**art. 22** è stato modificato precisando che tutte le autorità e tutti gli enti, nei settori di loro competenza - quindi non solo le "autorità cantonali" e "l'amministrazione cantonale" come prevede il messaggio - devono disciplinare la **gestione dei documenti ufficiali**. Il regolamento del Consiglio di Stato concernerà unicamente i documenti elaborati e gestiti dall'Amministrazione cantonale, mentre gli altri enti e istituti dovranno dotarsi di una regolamentazione propria. Tutte queste disposizioni di attuazione dovranno, beninteso, concretizzare e rispettare i principi della Legge sull'informazione e sulla trasparenza.

- **Norma transitoria**

La Commissione ritiene che la legge deve essere applicabile anche ai documenti allestiti prima della sua entrata in vigore. Sarebbe infatti difficile spiegare alle cittadine e ai cittadini perché un determinato documento prodotto dopo l'entrata in vigore della legge è accessibile e consultabile, mentre lo stesso tipo di documento, solo perché è stato elaborato pochi giorni prima della legge non lo sia.

Pur comprendendo le difficoltà che vi possono essere nella ricerca di questi documenti, non essendoci fino ad oggi delle disposizioni e degli obblighi specifici in materia, la commissione ritiene opportuno con alcuni correttivi proporre un **nuovo art. 27**:

I documenti ufficiali confezionati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono accessibili secondo le modalità stabilite dagli art. 9 e seguenti, allo stato in cui essi si trovano.

Con questa forma di compromesso si vuole prevedere l'accessibilità di principio anche a documenti confezionati prima dell'entrata in vigore della legge (e non solo a partire da quel momento, come prevedeva il messaggio), tuttavia senza obbligare le autorità responsabili ad adeguare i loro archivi alle esigenze poste da questa legge; questo comporterebbe del resto un aggravio amministrativo improponibile per le autorità responsabili. La proposta commissionale va quindi sì nel senso di ammettere il principio della loro consultabilità, però solo nello stato in cui si trovano, e comunque ammesse le condizioni limitative generali della legge. Ciò significa quindi, e in particolare, che

- documenti eliminati in virtù di precise norme del diritto speciale non sono ovviamente più accessibili;
- documenti che in applicazione dell'art. 21 LPDP sono stati distrutti poiché non più oggettivamente necessari per l'adempimento dei compiti legali non sono più accessibili;
- le disposizioni limitative dell'art. 10 cpv. 1 sono valide anche per i vecchi archivi e documenti;
- documenti la cui ricerca sarebbe particolarmente difficoltosa possono ricadere nel campo di applicazione dell'**art. 10 cpv. 2 del disegno**, che è stato precisato sulla scorta anche della legge del Canton NE. In pratica, quando una ricerca dovesse, per esempio, occupare una persona per due giorni e questo ostacolerebbe il suo lavoro ordinario (e anche urgente), l'autorità avrebbe la possibilità - e non comunque l'obbligo - di rifiutare l'accesso;
- documenti versati all'Archivio di Stato sono accessibili in base alle disposizioni del diritto speciale.

3. CONCLUSIONI

La legge sulla trasparenza è uno strumento in più per le cittadine e i cittadini per informarsi e per esercitare il loro diritto di controllo sulle attività dello Stato, ed è sicuramente uno strumento importante per contribuire ad ampliare la partecipazione della cittadinanza.

Con la legge sulla trasparenza e la legge sull'archiviazione - anch'essa all'esame di questa Commissione (messaggio n. 6377 del 6 luglio 2010) - si completa il ciclo iniziato con la legge sulla protezione dei dati. Infatti, la legge sulla trasparenza sarà seguita da quella sull'archiviazione che definirà in modo chiaro il percorso da quando un documento viene prodotto fino a quando viene archiviato e che sicuramente ci darà dei criteri sulla conservazione dei documenti e aumenterà la possibilità di accesso agli stessi e di conseguenza sarà di sostegno anche alla trasparenza auspicata con questa legge.

La maggioranza della Commissione della legislazione invita il Parlamento ad approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Pelin Kandemir Bordoli e Tullio Righinetti, relatori
Bergonzoli - Carobbio - Ghisletta D. - Mellini -
Pantani - Paparelli - Pestoni

Disegno di

LEGGE

sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti:

- l'iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata nella forma generica dall'allora deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari "Per una legge sull'informazione" e il relativo rapporto 27 ottobre 1995 della Commissione della legislazione;
- l'iniziativa popolare generica 17 settembre 2007 "Per una legge sulla trasparenza dello Stato";
- il messaggio 10 novembre 2009 n. 6296 del Consiglio di Stato;
- il rapporto di maggioranza 14 dicembre 2010 n. 6296 R1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo e oggetto

¹La presente legge disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali.

²Essa ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato.

Art. 2

Campo di applicazione

¹La presente legge si applica:

- a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi;
- b) al Consiglio di Stato, all'amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti;
- c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza;
- d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali;
- e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico.

²La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

³Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all'amministrazione:

- a) se è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati, oppure
- b) se l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.

Art. 3

Riserva di disposizioni speciali

¹L'accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.

²L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

³Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che:

- a) dichiarano segrete determinate informazioni, o
- b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni, in particolare ai verbali e alle registrazioni di autorità e organi che deliberano a porte chiuse.

Art. 4

Esclusione del diritto di accesso

¹Mediante regolamento, il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso singole categorie di documenti ufficiali, se ciò è dettato da un interesse pubblico o privato preponderante.

²La tipologia di questi documenti è stabilita in modo non esaustivo.

TITOLO II - INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Art. 5

Principio

¹Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.

²L'informazione dev'essere adeguata, chiara e rapida.

³Le autorità comunicano le loro informazioni attraverso i media, rispettando il principio della parità di trattamento.

⁴Le informazioni di interesse generale o ritenute importanti vengono diffuse tramite le pagine Internet degli organi e delle autorità previsti dall'art. 2 cpv. 1.

Art. 6

Autorità giudiziarie

¹Riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l'interesse pubblico lo esige.

²Esse devono salvaguardare in ogni caso le esigenze dell'istruttoria e rispettare gli interessi legittimi delle parti e di terzi.

³La pubblicazione delle decisioni cresciute in giudicato è garantita secondo le modalità stabilite dalla legge sull'organizzazione giudiziaria e dalla legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 7

Responsabile dell'informazione

¹Le autorità e gli organi di altri enti, corporazioni, società o organismi di cui all'art. 2 cpv. 1 designano un responsabile dell'informazione.

²Il responsabile assicura in particolare la necessaria e tempestiva collaborazione ai rappresentanti dei media.

TITOLO III - ACCESSO AI DOCUMENTI UFFICIALI

Capitolo primo - Principi della trasparenza

Art. 8

Nozione di documento ufficiale

¹Sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate (in seguito *autorità responsabile*), concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.

²Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali.

³La tipologia dei documenti ufficiali è precisata in modo non esaustivo dalle disposizioni esecutive.

Art. 9

Diritto di accesso

¹Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

²Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi.

³L'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale.

⁴Se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.

Art. 10

Eccezioni al diritto di accesso

¹Riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può:

- a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità;
- b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico;
- d) compromettere la politica estera del Cantone;
- e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso;
- f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari;
- g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

²L'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria.

Art. 11

Accesso limitato, differito o condizionato

¹La limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata.

²L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei.

³L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10.

Art. 12

Protezione dei dati personali

¹I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

²Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Capitolo secondo - Procedura di accesso

Art. 13

Domanda di accesso ¹La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev'essere presentata di regola per iscritto all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale.

²Essa non dev'essere motivata; deve comunque fornire indicazioni sufficienti affinché il documento possa essere facilmente reperito.

³Nella misura del possibile, l'autorità presta al richiedente la propria assistenza per consentire una rapida identificazione del documento richiesto.

⁴Le autorità e gli organi previsti dall'art. 2 cpv. 1 possono designare uno o più servizi centrali preposti alla gestione e all'evasione delle domande di accesso.

Art. 14

Diritto di essere consultati ¹Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni.

²L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

Art. 15

Presa di posizione dell'autorità ¹L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

²Questo termine può essere prorogato:

- a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire;
- b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica.

In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente.

³Se l'accesso viene accordato senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l'art. 14, la presa di posizione dell'autorità viene comunicata per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità.

⁴Se l'accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell'autorità dev'essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l'accesso e a quelle che sono state consultate.

⁵L'opposizione delle persone consultate secondo l'art. 14 sospende l'accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l'accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante.

Art. 16

Costi dell'accesso ai documenti

¹La consultazione di documenti ufficiali è gratuita.

²Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l'accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione.

³La tariffa degli emolumenti è stabilita dal Consiglio di Stato.

Capitolo terzo - Mediazione e ricorsi

Art. 17

Commissione di mediazione

¹Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente di tre membri e tre supplenti.

²La presidenza è assunta dall'incaricato cantonale della protezione dei dati o dal suo supplente.

³I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

⁴La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 18

Procedura di mediazione

¹La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita.

²Può presentare una domanda di mediazione ogni persona:

- a) il cui accesso a documenti ufficiali è stato negato, limitato, differito o condizionato;
- b) sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine stabilito dalla legge o da essa prorogato;
- c) che è stata consultata secondo l'art. 14, ove l'autorità abbia accordato l'accesso contro la sua volontà.
- d) che contesta la tassa d'accesso prevista dall'art. 16 cpv. 2.

³La domanda dev'essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.

⁴L'autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione.

⁵La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l'avvenuta conclusione della procedura di mediazione.

⁶Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli.

⁷Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all'attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.

Art. 19

Decisione

¹Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l'art. 14 della presente legge possono chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata.

²La richiesta di decisione dev'essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 10 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 5 della presente legge.

³La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.

Art. 20

Ricorsi

¹Contro la decisione dell'autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati entro 15 giorni dall'intimazione.

²Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

⁴Le autorità di ricorso hanno accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI

Art. 21

Classificazione

Le autorità vigilano affinché la classificazione dei documenti ufficiali permetta il loro accesso.

Art. 22

Gestione

Le autorità, gli enti, le corporazioni, le società e gli altri organismi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 disciplinano la gestione dei loro documenti ufficiali conformemente ai principi della presente legge.

TITOLO V - CONSULENZA PER LA TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 23

Consulenza

Il cancelliere dello Stato promuove la trasparenza ed in modo particolare:

- a) offre consulenza alle autorità, enti, corporazioni, società e organismi che sottostanno alla presente legge;
- b) assicura e coordina l'informazione del pubblico e quella interna dell'amministrazione sui principi della trasparenza e promuove la formazione dei collaboratori;
- c) collabora all'applicazione della legge.

Art. 24

Valutazione

¹Il cancelliere dello Stato valuta l'applicazione, gli effetti e i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige annualmente un rapporto all'attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

²Un primo rapporto di valutazione dev'essere sottoposto al Consiglio di Stato entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

³La Commissione di mediazione nonché le autorità e gli organi previsti dall'art. 2 cpv. 1 della presente legge devono prestare alla Cancelleria dello Stato la necessaria collaborazione.

⁴I rapporti del cancelliere dello Stato sono pubblicati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Esecuzione

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.

Art. 26

Modifica di altre leggi

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 27

Norma transitoria

I documenti ufficiali confezionati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono accessibili secondo le modalità stabilite dagli art. 9 e seguenti, allo stato in cui essi si trovano.

**Referendum e
entrata in vigore**

Art. 28

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO - MODIFICA DI ALTRE LEGGI

1. La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 10

Trasmissione a) a organi pubblici

Dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se:

- a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure
- b) i dati, nel caso specifico, sono indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali, oppure
- c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.

Art. 11

b) a persone private 1) in generale

¹Dati personali possono essere trasmessi a persone private se:

- a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure
- b) la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta, ai sensi e nei limiti dell'art. 25a, alla loro trasmissione, oppure
- c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.

²Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del ... sull'informazione e la trasparenza dello Stato se:

- a) i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici e,
- b) sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

³In ogni caso, dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a chiunque possono, su richiesta, essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina la trasmissione di dati personali per indirizzarli e pubblicazioni simili di interesse generale.

Art. 14 cpv. 3 e 4 (nuovi)

c) disposizioni comuni

³L'organo responsabile può permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.

⁴L'organo responsabile può rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rende accessibili informazioni al pubblico in virtù dell'art. 11 cpv. 2. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

Art. 25a cpv. 1, cpv. 2 lett. b) e cpv. 3 (nuovo)

Diritto di blocco

¹La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati; l'organo responsabile può esigere che la domanda venga formulata per iscritto.

²Invariato

a) Invariato

b) Il richiedente rende verosimile che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione.

³È riservato l'art. 11 cpv. 2.

2. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 105

Ispezione di atti. Rilascio di estratti

⁴Abrogato.

⁵Abrogato.

⁶Abrogato.